CAMERA DEI DEPUTATI N. 6848-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'8 marzo 2000 (v. stampato Senato n. 4457)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(DE CASTRO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(BELLILLO)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 9 marzo 2000

(Relatore: **TATTARINI**)

NOTA: La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 22 marzo 2000, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

esaminato il disegno di legge n. 6848

rilevato che nel corso della XIII legislatura sono stati emanati numerosi decreti-legge in materia di produzione lattiero-casearia;

ricordato che il Comitato ha espresso parere su tre di tali decreti, in particolare sul decreto-legge n. 411 del 1997, in data 20 gennaio 1998, sul decreto-legge n. 182 del 1998, in data 28 luglio 1998, e sul decreto legge n. 43 del 1999, in data 7 aprile 1999;

preso atto che dalle disposizioni contenute nel testo in esame emerge che in sede di emanazione del decreto-legge non sono stati presi in considerazione i rilievi in precedenza espressi dal Comitato in merito all'esigenza di:

inserire elementi di maggiore certezza normativa in materia di quote latte, evitando di intervenire ripetutamente con provvedimenti tampone;

evitare il ricorso a disposizioni di deroga che ostacolano la formazione di una disciplina chiara e uniforme;

evitare altresì i rinvii alla legislazione vigente, che, in assenza di una esplicita indicazione dell'oggetto e del contenuto delle norme richiamate, rendono complessa la ricostruzione delle norme applicabili;

constatato che nella stessa materia disciplinata dal testo in esame è stato approvato in sede referente dalla XIII Commissione ed è in attesa di essere esaminato dall'Assemblea della Camera dei deputati il disegno di legge di riforma organica del settore lattiero-caseario, A.C. 5687 e abb.;

*alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis *e 96-*bis *del Regolamento osserva quanto segue:*

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

considerato che la valutazione di compatibilità tra norme non può essere discrezionale e che occorre quindi accentuare il valore testuale delle disposizioni che operano rinvii normativi:

al comma 5 dell'articolo 1, il rinvio a disposizioni « in quanto compatibili » appare generico e andrebbe precisato al fine di evitare

equivoci interpretativi, essendo opportuno inoltre chiarire se il riferimento debba valere solo per i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 43 del 1999 o anche per il comma 8 di tale articolo;

il comma 8, primo periodo, laddove dispone che, « per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni e le altre disposizioni vigenti », sembra contenere una previsione di carattere superfluo: in particolare, il richiamo di tutte le disposizioni vigenti finisce per ribadire che, a parte le norme contenute nel decreto-legge, alla materia si applichino le altre norme vigenti nell'ordinamento;

al comma 8-*bis* andrebbe previsto, in linea con l'esigenza già segnalata nella lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 1998 e più volte ribadita dal Comitato per la legislazione nell'esercizio delle proprie funzioni, che lo schema di decreto sia trasmesso alle Camere, per l'acquisizione del prescritto parere, solo dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge (in questo caso, quello della Conferenza Stato-regioni);

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

al comma 7-*bis* i rinvii normativi ivi contenuti, in mancanza dell'indicazione dell'oggetto e del contenuto delle norme richiamate rendono particolarmente complessa la lettura della disposizione, potendo ingenerare equivoci interpretativi;

al comma 8-*bis*, primo e secondo periodo, andrebbe chiarita la natura del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali con cui si stabiliscono i criteri per la ripartizione del quantitativo di latte attribuito all'Italia, esplicitando, qualora si tratti di un atto avente natura normativa, il riferimento a « regolamento ministeriale » emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; inoltre, l'esordio del terzo periodo, ove si richiama genericamente alle « medesime modalità », non fa comprendere se la fissazione dei criteri per la ripartizione della quote derivanti da revoche, rinunce o abbandoni debba essere effettuata con il medesimo decreto ministeriale, ovvero con distinto provvedimento.

Raccomanda altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si ritiene che l'emanazione di una riforma organica della materia consentirebbe di evitare per il futuro il ricorso a provvedimenti tampone e a disposizioni di deroga, potenzialmente lesivi del valore della certezza normativa nel settore interessato dell'ordinamento giuridico.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

sul testo del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, comprensivo delle modificazioni apportate dal Senato della Repubblica, con le seguenti osservazioni:

al comma 8-*bis*, appare necessario chiarire la natura giuridica (normativa o amministrativa) del « decreto del ministro per le politiche agricole e forestali » cui è conferito il compito di stabilire i criteri di ripartizione sia del nuovo quantitativo di latte attribuito all'Italia ai sensi del regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio a decorrere dal 1° aprile 2001, sia dei quantitativi che affluiscono alla riserva nazionale a seguito di revoche, rinunce o abbandoni. Qualora l'intenzione sia quella di fare rinvio ad un atto avente natura regolamentare, appare opportuno sostituire la dizione « decreto » con quella « regolamento », conformemente a quanto stabilito in proposito dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

al medesimo comma 8-*bis* andrebbe valutata l'opportunità di stabilire espressamente i termini per l'adozione dell'atto.

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Paolo Rubino 1. 69 *(nuova formulazione):*

sotto il profilo della coerenza ordinamentale per contrasto con la normativa comunitaria vigente in materia.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

esaminato il disegno di legge,

esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso dell'esame del disegno di legge.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

NULLA OSTA

sul testo del provvedimento:

NULLA OSTA

sull'emendamento Paolo Rubino 1. 69 *(nuova formulazione).*

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

esaminato il testo del disegno di legge C. 6848 e dell'emendamento Paolo Rubino 1. 69, nella nuova formulazione;

sottolineata la necessità di definire una normativa sulla ripartizione del quantitativo globale della produzione lattiera che risulti pienamente compatibile con la disciplina comunitaria, al fine di evitare il ripetersi delle situazioni di difficoltà generatesi durante la vigenza della precedente disciplina, ed escludendo che l'Italia incorra ulteriormente nelle sanzioni comunitarie in materia, le quali hanno determinato in passato notevoli oneri per la finanza pubblica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

verifichi la Commissione di merito se la disciplina non debba essere più propriamente riferita al nuovo organismo che ha sostituito l'AIMA.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario;

preso atto della straordinaria necessità ed urgenza dell'approvazione del decreto-legge che prevede la ripartizione del maggior quantitativo di produzione attribuita all'Italia dal 1° aprile 2000 a conclusione della positiva trattativa condotta in sede comunitaria dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 1-*bis*, si valuti l'opportunità di specificare che il riconoscimento degli enti o organizzazioni private possa essere accordato sia a livello statale, sia a livello regionale. Si valuti, altresì, l'opportunità di prevedere che gli enti e le organizzazioni private debbano operare senza scopo di lucro e anche in settori dell'assistenza diversi dal recupero delle tossicodipendenze e dalla riabilitazione e dall'inserimento dei portatori di *handicap*.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

esaminato il testo del disegno di legge;

rilevato che il contenuto del decreto-legge, nel testo trasmesso dal Senato, appare compatibile con la normativa comunitaria;

considerato che la normativa comunitaria prevede che le compensazioni tra le maggiori e le minori quantità di latte prodotte e

commercializzate dai produttori siano effettuate esclusivamente a livello di acquirenti e a livello nazionale, e non anche a livello regionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sul testo del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, comprensivo delle modificazioni apportate dal Senato della Repubblica;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Paolo Rubino 1. 69 *(nuova formulazione).*

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

PARERE FAVOREVOLE

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.	*Identico.*
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	

ALLEGATO

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 2000, N. 8

All'articolo 1:

al comma 1, al secondo periodo, le parole: « produttori operanti » *sono sostituite dalle seguenti:* « produttori titolari di quota operanti » *e dopo le parole:* « oggettivi di priorità e modalità » *sono inserite le seguenti:* « dalle stesse »; *al terzo periodo, dopo le parole:* « dei giovani agricoltori richiedenti » *sono inserite le seguenti:* « , di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441, iscritti nella apposita gestione previdenziale, anche non titolari di quota »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare quantitativi di riferimento ad università degli studi, istituti di istruzione, enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, istituti di pena, nonché istituzioni pubbliche ed enti o organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori di *handicap* mediante la conduzione di appropriate strutture produttive. »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che le quote assegnate in applicazione del presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, non vengano in tutto o in parte vendute, affittate, date in comodato o costituiscano oggetto di contratti di soccida separatamente dall'azienda. Qualora il produttore, beneficiario delle assegnazioni di cui al presente comma, venda, affitti, conceda in comodato o faccia oggetto di contratti di soccida, separatamente dall'azienda, tutte o parte delle quote ad esso riconosciute a titolo diverso da quello di

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 2000, N. 8

All'articolo 1:

identico;

identico:

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

cui al presente comma, le quote ad esso assegnate ai sensi del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, confluiscono nella riserva nazionale per essere poste, al fine di rendere possibili nuove assegnazioni, nella disponibilità delle regioni e delle province autonome cui afferivano. »;

al comma 3, le parole da: « e alla relativa comunicazione » *fino alla fine del quarto periodo sono sostituite dalle seguenti*: « , dandone comunicazione, in duplice copia, di cui una recante la dicitura "per l'acquirente", agli interessati e, tramite il sistema informativo, all'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. La copia della comunicazione sottoscritta recante la dicitura "per l'acquirente" è consegnata dal produttore all'acquirente medesimo e costituisce il titolo per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare. Le regioni e le province autonome forniscono copia delle predette comunicazioni, anche su supporto magnetico, agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonché alle associazioni di produttori di latte ai sensi del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997. »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare il quantitativo individuale di riferimento alla produzione effettivamente commercializzata nel caso in cui, nel corso dell'ultimo periodo di dodici mesi, il medesimo quantitativo non è statoutilizzato per almeno il 70 per cento. Sono fatti salvi i casi di forzamaggiore e quelli debitamente certificati che colpiscono la capacità

(segue: testo della Commissione)

identico;

dopo il comma 3, ***sono inseriti i seguenti:***

« 3-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano effettuano, entro il 30 giugno di ogni anno, nell'ambito del bacino di propria competenza, sulla base delle dichiarazioni di consegna degli acquirenti e dei relativi modelli L1, la compensazione tra le maggiori e minori quantità di latte prodotte e commercializzate dai produttori titolari di quote, la cui azienda sia ubicata nel proprio territorio, rispetto ai quantitativi individuali di riferimento agli stessi assegnati. Entro il 15 luglio di ogni anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano all'AIMA in liquidazione i risultati delle operazioni di compensazione. Gli eventuali esuberi risultanti in una o più regioni sono ridotti dall'AIMA in liquidazione in base alle eventuali minori quantità di latte prodotte e commercializzate nelle rimanenti regioni.

3-*ter*. *Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

produttiva dei produttori in questione, a condizione che siano comunicati alle competenti regioni e province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno. I quantitativi di riferimento inutilizzati affluiscono alla riserva nazionale e sono riattribuiti alla regione o provincia autonoma cui afferiscono detti quantitativi, la quale provvede alla riassegnazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo. »;

al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I quantitativi di latte risultanti dai modelli L1 pervenuti dopo l'effettuazione delle operazioni di compensazione nazionale sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare a carico dell'acquirente inadempiente, ferme le sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998. »;

al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: « compensazione nazionale » *sono inserite le seguenti:* « , da effettuarsi entro il 31 luglio di ogni anno, »; *al secondo periodo, dopo le parole:* « coattiva mediante ruolo » *sono inserite le seguenti:* « previa intimazione » *e dopo le parole:* « anche nei confronti del produttore » *sono inserite le seguenti:* « , dopo aver verificato l'effettiva mancata trattenuta del prelievo da parte dell'acquirente, ovvero la natura non fittizia della stessa »; *sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* « Il credito del produttore è assistito dal privilegio generale sui mobili di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 4), del codice civile. Gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di una idonea garanzia, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1995, a condizione che sia immediatamente esigibile, pena le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e l'eventuale revoca del riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la responsabilità dello stesso per il versamento del prelievo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano controlli anche in corso di periodo circa la corretta applicazione dei predetti obblighi. »;

al comma 6, secondo periodo, dopo la lettera b), *è inserita la seguente:* « *b*-bis) a partire dal periodo 2000-2001 la stipula del contratto intervenga anteriormente al 31 gennaio di ogni anno e la comunicazione agli organi regionali o della provincia autonoma di controllo sia effettuata entro il 15 febbraio successivo. » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « L'atto attestante il trasferimento di quota deve essere convalidato dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione, entro 15 giornidalla predetta comunicazione; è fatto obbligo alle parti contraenti di trasmettere detto documento ai rispettivi acquirenti che si avvalgono dello stesso ai fini del calcolo del prelievo supplementare. »;

(segue: testo della Commissione)

identico;

identico;

identico;

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il prelievo dovuto per i periodi 1997-1998 e 1998-1999 è versato dall'acquirente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'AIMA in liquidazione. »;

dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-*bis*. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, l'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati, con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999, non opera ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. »;

dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

« 8-*bis*. Il quantitativo di latte attribuito ai sensi del regolamento (CE) n. 1256/1999, del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza dal 1° aprile 2001, affluisce alla riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Lo schema di decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Con le medesime modalità sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome dei quantitativi che affluiscono alla riserva nazionale a seguito di revoche, rinunce o abbandoni effettuati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente o per effetto di ulteriori aumenti comunitari del quantitativo globale nazionale.

8-*ter*. Entro il 30 giugno 2000 l'AIMA in liquidazione provvede ad aggiornare il tasso di tenore medio nazionale di grasso di riferimento nel latte. Il tasso sarà successivamente aggiornato ogni due anni entro il 31 marzo, nel rispetto della normativa comunitaria ».

(segue: testo della Commissione)

identico;

identico;

identico.

Decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 30 del 7 febbraio 2000.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti i decreti legislativi 4 giugno 1997, n. 143, e 30 luglio 1999, n. 300;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare l'attuazione nazionale del regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e la regionalizzazione del settore lattiero-caseario ai fini dell'avvio del prossimo periodo di produzione lattiera, nonché di prorogare i termini per la compensazione nazionale dei periodi pregressi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il quantitativo di latte attribuito dall'Unione europea con regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza 1° aprile 2000, affluisce alla riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alla tabella allegata. Le regioni e le province autonome provvedono ad

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 1.

1. Il quantitativo di latte attribuito dall'Unione europea con regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza 1° aprile 2000, affluisce alla riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alla tabella allegata. Le regioni e le province autonome provvedono ad

(segue: testo del decreto-legge)

assegnare ai produttori operanti nel rispettivo territorio il quantitativo ripartito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo criteri oggettivi di priorità e modalità preventivamente determinati. Tali criteri devono prevedere una riserva pari almeno al 20 per cento in favore dei giovani agricoltori richiedenti, salvo il caso di mancanza di sufficienti richieste. In nessun caso possono beneficiare delle suddette assegnazioni i produttori che nel corso degli ultimi tre periodi hanno venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari.

2. Le regioni e le province autonome possono stabilire che le quote di coloro che hanno beneficiato delle assegnazioni di cui al presente articolo e di quelle di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, non possano essere in tutto o in parte vendute, affittate, comodate o costituire oggetto di contratti di soccida, per uno o più periodi, salvo documentati casi di forza maggiore. Le quote non assegnate dalle regioni e dalle province autonome nel termine di cui al comma 1 riaffluiscono alla riserva nazionale per essere ripartite tra le altre regioni in misura proporzionale ai quantitativi fissati dalla tabella allegata.

3. Entro il 15 marzo 2000, in applicazione dell'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, le regioni e le province autonome provvedono all'aggiornamento, per il periodo 2000-2001, dei quantitativi individuali di riferimento dei produttori titolari di quota, la cui azienda sia ubicata nel proprio territorio, avvalendosi dei dati risultanti dal sistema informativo di supporto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 1999. La relativa comunicazione ai produttori interessati, da effettuarsi entro il 31 marzo 2000, è curata dall'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. Le regioni e le province autonome

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

assegnare ai produttori **titolari di quota** operanti nel rispettivo territorio il quantitativo ripartito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo criteri oggettivi di priorità e modalità **dalle stesse** preventivamente determinati. Tali criteri devono prevedere una riserva pari almeno al 20 per cento in favore dei giovani agricoltori richiedenti, **di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441, iscritti nella apposita gestione previdenziale, anche non titolari di quota,** salvo il caso di mancanza di sufficienti richieste. In nessun caso possono beneficiare delle suddette assegnazioni i produttori che nel corso degli ultimi tre periodi hanno venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari.

1-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare quantitativi di riferimento ad università degli studi, istituti di istruzione, enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, istituti di pena, nonché istituzioni pubbliche ed enti o organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori di *handicap* mediante la conduzione di appropriate strutture produttive.

2. **Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che le quote assegnate in applicazione del presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, non vengano in tutto o in parte vendute, affittate, date in comodato o costituiscano oggetto di contratti di soccida separatamente dall'azienda. Qualora il produttore, beneficiario delle assegnazioni di cui al presente comma, venda, affitti, conceda in comodato o faccia oggetto di contratti di soccida, separatamente dall'azienda, tutte o parte delle quote ad esso riconosciute a titolo diverso da quello di cui al presente comma, le quote ad esso assegnate ai sensi del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, confluiscono nella riserva nazionale per essere poste, al fine dei rendere possibili nuove assegnazioni, nella disponibilità delle regioni e delle province autonome cui afferivano.**

3. Entro il 15 marzo 2000, in applicazione dell'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, le regioni e le province autonome provvedono all'aggiornamento, per il periodo 2000-2001, dei quantitativi individuali di riferimento dei produttori titolari di quota, la cui azienda sia ubicata nel proprio territorio, avvalendosi dei dati risultanti dal sistema informativo di supporto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 1999. La relativa comunicazione ai produttori interessati, da effettuarsi entro il 31 marzo 2000, è curata dall'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. Le regioni e le province autonome

(segue: testo del decreto-legge)

provvedono entro il 30 giugno 2000 all'eventuale aggiornamento dei suddetti quantitativi individuali e alla relativa comunicazione ai produttori interessati e, tramite il sistema informativo, all'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. Tali comunicazioni costituiscono il titolo da consegnare, in copia conforme, all'acquirente per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare. Per i periodi successivi le comunicazioni devono avvenire, a cura delle regioni e delle province autonome, entro il 28 febbraio di ogni anno.

4. Alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti e ai relativi modelli L 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni. In presenza delle anomalie di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999,

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

provvedono entro il 30 giugno 2000 all'eventuale aggiornamento dei suddetti quantitativi individuali, **dandone comunicazione, in duplice copia, di cui una recante la dicitura « per l'acquirente », agli interessati** e, tramite il sistema informativo, all'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. **La copia della comunicazione sottoscritta recante la dicitura « per l'acquirente » è consegnata dal produttore all'acquirente medesimo e costituisce il titolo** per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare. **Le regioni e le province autonome forniscono copia delle predette comunicazioni, anche su supporto magnetico, agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonché alle associazioni di produttori di latte ai sensi del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997.** Per i periodi successivi le comunicazioni devono avvenire, a cura delle regioni e delle province autonome, entro il 28 febbraio di ogni anno.

3-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano effettuano, entro il 30 giugno di ogni anno, nell'ambito del bacino di propria competenza, sulla base delle dichiarazioni di consegna degli acquirenti e dei relativi modelli L1, la compensazione tra le maggiori e minori quantità di latte prodotte e commercializzate dai produttori titolari di quote, la cui azienda sia ubicata nel proprio territorio, rispetto ai quantitativi individuali di riferimento agli stessi assegnati. Entro il 15 luglio di ogni anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano all'AIMA in liquidazione i risultati delle operazioni di compensazione. Gli eventuali esuberi risultanti in una o più regioni sono ridotti dall'AIMA in liquidazione in base alle eventuali minori quantità di latte prodotte e commercializzate nelle rimanenti regioni.

3-*ter*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare il quantitativo individuale di riferimento alla produzione effettivamente commercializzata nel caso in cui, nel corso dell'ultimo periodo di dodici mesi, il medesimo quantitativo non è stato utilizzato per almeno il 70 per cento. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli debitamente certificati che colpiscono la capacità produttiva dei produttori in questione, a condizione che siano comunicati alle competenti regioni e province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno. I quantitativi di riferimento inutilizzati affluiscono alla riserva nazionale e sono riattribuiti alla regione o provincia autonoma cui afferiscono detti quantitativi, la quale provvede alla riassegnazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

4. Alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti e ai relativi modelli L 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni. In presenza delle anomalie di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999,

(segue: testo del decreto-legge)

n. 159, le regioni e le province autonome provvedono agli occorrenti accertamenti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 2 e 3, del suddetto decreto, ovvero con quelle dalle medesime stabilite.

5. Alle operazioni di compensazione nazionale si applicano i criteri di cui all'articolo l, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, nonché le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 1, in quanto compatibili. In caso di mancato pagamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo anche nei confronti del produttore, salvo diritto di rivalsa di questi nei confronti dell'acquirente insolvente o inadempiente.

6. Le regioni e le province autonome possono autorizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera *a)*, della legge 26 novembre 1992, n. 468, trasferimenti di quota tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, prevedendo le relative modalità di controllo. È consentita la stipulazione di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome per le relative verifiche, purché concorrano almeno le seguenti condizioni: *a)* il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo almeno il 50 per cento

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

n. 159, le regioni e le province autonome provvedono agli occorrenti accertamenti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 2 e 3, del suddetto decreto, ovvero con quelle dalle medesime stabilite. **I quantitativi di latte risultanti dai modelli L 1 pervenuti dopo l'effettuazione delle operazioni di compensazione nazionale sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare a carico dell'acquirente inadempiente, ferme le sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998.**

5. Alle operazioni di compensazione nazionale, **da effettuarsi entro il 31 luglio di ogni anno,** si applicano i criteri di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, nonché le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 1, in quanto compatibili. In caso di mancato pagamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo **previa intimazione** anche nei confronti del produttore, **dopo aver verificato l'effettiva mancata trattenuta del prelievo da parte dell'acquirente, ovvero la natura non fittizia della stessa**, salvo diritto di rivalsa di questi nei confronti dell'acquirente insolvente o inadempiente. **Il credito del produttore è assistito dal privilegio generale sui mobili di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 4), del codice civile. Gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di una idonea garanzia, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1995, a condizione che sia immediatamente esigibile, pena le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e l'eventuale revoca del riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la responsabilità dello stesso per il versamento del prelievo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano controlli anche in corso di periodo circa la corretta applicazione dei predetti obblighi.**

6. Le regioni e le province autonome possono autorizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera *a)*, della legge 26 novembre 1992, n. 468, trasferimenti di quota tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, prevedendo le relative modalità di controllo. È consentita la stipulazione di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome per le relative verifiche, purché concorrano almeno le seguenti condizioni: *a)* il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo almeno il 50 per cento

(segue: testo del decreto-legge)

della loro quota; *b)* le aziende agricole dei contraenti siano ubicate nella medesima zona omogenea (di montagna, svantaggiata, di pianura). Sono in ogni caso esclusi i contratti di soccida e di comodato di stalla, che non possono avere una durata inferiore ad un intero periodo.

7. I termini per le compensazioni nazionali relative ai periodi di produzione lattiera 1997-98 e 1998-99, di cui all'articolo 1, commi 7 e 10, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, sono entrambi differiti al 30 aprile 2000.

8. Per quanto non modificato dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni e le altre disposizioni vigenti in materia. In caso di inadempimento ai compiti e obblighi spettanti alle regioni e alle province autonome in materia di quote latte, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti loro attribuiti dal presente decreto nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

della loro quota; *b)* le aziende agricole dei contraenti siano ubicate nella medesima zona omogenea (di montagna, svantaggiata, di pianura); ***b-bis)*** **a partire dal periodo 2000-2001 la stipula del contratto intervenga anteriormente al 31 gennaio di ogni anno e la comunicazione agli organi regionali o della provincia autonoma di controllo sia effettuata entro il 15 febbraio successivo.** Sono in ogni caso esclusi i contratti di soccida e di comodato di stalla, che non possono avere una durata inferiore ad un intero periodo. **L'atto attestante il trasferimento di quota deve essere convalidato dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione; è fatto obbligo alle parti contraenti di trasmettere detto documento ai rispettivi acquirenti che si avvalgono dello stesso ai fini del calcolo del prelievo supplementare.**

7. I termini per le compensazioni nazionali relative ai periodi di produzione lattiera 1997-98 e 1998-99, di cui all'articolo 1, commi 7 e 10, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, sono entrambi differiti al 30 aprile 2000. **Il prelievo dovuto per i periodi 1997-1998 e 1998-1999 è versato dall'acquirente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'AIMA in liquidazione.**

7-*bis*. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, l'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati, con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999, non opera ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

8. *Identico.*

8-*bis*. Il quantitativo di latte attribuito ai sensi del regolamento (CE) n. 1256/1999, del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza dal 1° aprile 2001, affluisce alla riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Lo schema di decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 2000.

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole e forestali.*
BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali.*
AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

Commissioni parlamentari. Con le medesime modalità sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome dei quantitativi che affluiscono alla riserva nazionale a seguito di revoche, rinunce o abbandoni effettuati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente o per effetto di ulteriori aumenti comunitari del quantitativo globale nazionale.

8-*ter*. Entro il 30 giugno 2000 l'AIMA in liquidazione provvede ad aggiornare il tasso di tenore medio nazionale di grasso di riferimento nel latte. Il tasso sarà successivamente aggiornato ogni due anni entro il 31 marzo, nel rispetto della normativa comunitaria.

(segue: testo del decreto-legge)

TABELLA DI RIPARTIZIONE

PIEMONTE	30.050
VALLE D'AOSTA	1.700
LOMBARDIA	141.900
BOLZANO	13.150
TRENTO	4.200
VENETO	43.750
FRIULI-VENEZIA GIULIA	8.650
LIGURIA	400
EMILIA-ROMAGNA	64.500
TOSCANA	3.550
UMBRIA	2.250
MARCHE	1.850
LAZIO	18.600
ABRUZZO	3.650
MOLISE	3.200
CAMPANIA	11.750
PUGLIA	10.850
BASILICATA	3.800
CALABRIA	2.400
SICILIA	5.750
SARDEGNA	8.050
TOTALE	384.000

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

TABELLA DI RIPARTIZIONE

Identica.

DDL13-6848A
Lire 1000